



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Provincia di Bari**

**SETTORE 3°**

N. 106

**GESTIONE DEL TERRITORIO**

data 3 luglio 2012

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**COPIA**

N. 389 del **- 6 LUG, 2012**

**Oggetto:** Lungomare *Marina italiana*: utilizzo di area demaniale marittima per interesse sopravvenuto, per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PEG.

**Premesso che:**

- il Ministero dell' *Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* con nota prot. n° DDS/2008/13096 del 17.11.2008, acquisita al protocollo del Comune in data 25 novembre 2008 prot. 028669 ha comunicato a questo Comune che con D.M. n° DDS/DEC/2008/0855 del 10.11.2008, l'Ufficio Centrale del Bilancio ha impegnato in favore del Comune la somma complessiva di € 2.000.000,00 per il progetto di "Consolidamento della fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa".
- con ordinanza sindacale n. 193 del 15.10.2009 e successiva n. 85 del 07.05.2010, vengono interdetto, a tutela della pubblica e privata incolumità, le aree demaniali in località *Crocifisso*, per una estensione lineare di circa 600 mt, sottraendole alla balneazione perché ricomprese in aree a rischio di pericolosità geomorfologia molto elevata (PG3), come confermato giusta statuizione di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale dell'AdiB della Puglia n. 65 del 16.12.2010;
- dalla documentazione tecnica acquisita nel corso del perfezionamento dell'attività progettuale commessa al soggetto appaltatore dei lavori di consolidamento in parola, nonché dalla comunicazione ultima a firma del geol. Dott. Maurizio Lazzari (prot. 13731 del 19.06.2012) incaricato dallo stesso appaltatore, è emersa la possibilità e l'opportunità di ridimensionare l'estensione delle aree interdette, in particolare di quelle assoggettate a maggiore pressione antropica, in prossimità del mattatoio comunale;
- con verbale redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010 e art. 125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 sono state disposte le operazioni di arretramento della recinzione sui fronti stradali interessati;

**Rilevato che, medio tempore:**

- impedendo la recinzione l'accesso alle aree urbane dedicate alla balneazione, la stessa recinzione è stata ripetutamente vandalizzata come da reiterate segnalazioni della Polizia Municipale, restando i cittadini esposti al pericolo di crollo della falesia; in particolare ricorrente è stata la demolizione del tratto di recinzione in prossimità dell'unico accesso sì alla parte di costa interdetta, ma anche a quella estranea ai provvedimenti sindacali interdittivi;
- con ultima nota prot. 14687 del 27.06.2012 è stata segnalata la estrema pericolosità derivante dai continui ed arbitrari danneggiamenti alla recinzione, posta a tutela del lungomare per crearvi varchi di accesso, contravvenendo alle suddette ordinanze sindacali;
- l'assenza di accessi a mare è risultata preclusiva persino per gli interventi di soccorso del 118, come ultimo del 30.06.2012;

**Dato atto che:**

- con il ridetto verbale d'urgenza è stata disposta la contestuale realizzazione di una rampa di scale temporaneamente sostitutiva di quelle per il tratto di 600 mt rimaste interdette all'accesso, disponendone l'esecuzione su area demaniale marittima con modalità che ne potessero garantire lo smantellamento nel corso dei lavori di consolidamento appaltati, senza alterazioni irreversibili della sede di posa in opera;
- il predetto verbale è stato trasmesso, giusta nota di questo Comune prot. 15168 del 03.07.2012 alla Autorità deputate alla tutela e controllo del demanio;

**Dato atto, altresì, che:**

- la Regione Puglia, con l.r. 23.06.2006, n. 17, ha dettato la *Disciplina della tutela e dell'uso della costa*, prevedendo, all'art. 17 «Norme transitorie», che fino all'approvazione del *Piano Regionale delle Coste* le competenze in materia continuano ad essere riservate alla Regione, salvo quelle espressamente indicate dall'art. 17, comma 1;
- con D.G.R. Puglia n. 2273 del 13.10.2011 pubblicata sul *BurPuglia* n. 174 del 09.11.2011 è stato approvato il *Piano Regionale delle Coste*;
- quindi, con lettera circolare 3195 del 23/02/2012 recante «Esercizio delle funzioni amministrative conferite con L.R. n. 17/2006 nelle more dell'approvazione dei Piani Comunali delle Coste», l'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia ha statuito quanto segue: "... in ragione dell'interesse prevalente e generale riconducibile all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 17/2006 ... i Comuni costieri devono tener conto esclusivamente del P.R.C. approvato e dei relativi indirizzi di pianificazione fino all'approvazione del P.C.C., imponendosi il rigetto anche delle istanze ex art. 17, comma 1, della L.R. 17/2006 qualora in particolare il relativo contenuto venga accertato - o motivatamente ritenuto - in contrasto o in pregiudizio della pianificazione costiera".
- in considerazione dell'insorto precetto normativo per effetto dell'approvazione del P.R.C., ex art. 17, comma 2, della ridetta legge regionale, nell'attualità poiché questo Comune non ha provveduto all'approvazione di un proprio P.R.C. vigono le sole Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato P.R.C.: nulla esse statuiscano con riferimento alla circostanza in cui l'Amministrazione Comunale intenda usufruire direttamente di un'area demaniale in base ad un interesse sopravvenuto all'utilizzo della stessa per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro;

**Ritenuto che, in tale cornice normativa, nel caso in specie:**

- a. ricorra l'art. 38 del Codice della navigazione recante «Anticipata occupazione di zone demaniali» prevedendosi la realizzazione della scala su area demaniale identificata catastalmente al fg. 3 ptc. 1271;
- b. l'opera non rilevi ex art. 19 del D.Lgs. 374/1990, non modificando e non ostruendo la controllabilità della linea doganale e pertanto non deve intendersi soggetta ad autorizzazione doganale, sulla scorta di quanto chiarito dall'Area Centrale dell'Agenzia delle Dogane, con nota del 04.05.2007 recante protocollo n.5790;
- c. il manufatto è ascrivibile alla fattispecie di "opera minore", secondo la disciplina dettata dalla D.G.R. Puglia n. 1309 del 03.06.2010;
- d. l'intervento, ancorché eseguibile su area demaniale sottoposta a vincolo ambientale, non necessita di autorizzazione paesaggistica trattandosi di opera non avente natura stabile, stabilità desunta dalla sua funzione nel caso in specie provvisoria, temporanea e contingente (ex *plurimis*: Corte di Cassazione penale Sez. III, del 30.05.2007, n. 21220) destinata ad essere rimossa al termine delle opere di consolidamento appaltate;

**Ritenuto** che ricorra la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto in applicazione ed esecuzione di provvedimenti di indirizzo degli organi politici, ai sensi di quanto previsto all'art.107 del D.Lgs. 10 agosto 2000 n. 267;

#### **D E T E R M I N A**

**per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:**

- di ritenere procedibile ex art. 38 del Codice della navigazione l'anticipata occupazione di area demaniale identificata catastalmente al fg. 3 ptc. 1271, li prevedendosi la realizzazione di una scala di accesso alla battigia;
- di avviare l'attività provvedimentale suddetta, facendo salva la corresponsione all'Amministrazione finanziaria dello Stato della somma dovuta a titolo di indennità extracontrattuale di pari importo del canone altrimenti previsto, rimandando per la sua valorizzazione a successivo atto;
- di inviare la presente determinazione, in fase cognitiva e di controllo alla Giunta comunale, alla Servizio Demanio regionale, alla Capitaneria di Porto ed Agenzia delle Dogane competenti territorialmente.

IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
f.to V. Turturro

**PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 042 il - 6 LUG. 2012

e vi rimarrà per 15 giorni.

f.to IL MESSO COMUNALE




IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to V. PALMIERI*

---

Copia per uso amministrativo



Giovinazzo,

- 6 LUG. 2012